



**CONVENZIONE DI TIROCINIO PRATICO VALUTATIVO (TPV) PER LAUREATI MAGISTRALI E TIROCINIO OBBLIGATORIO
PER LAUREATI TRIENNALI AI FINI DELL'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO**

TRA

L'Università degli Studi di Cagliari, codice fiscale 80019600925, con sede legale in Cagliari, Via Università 40, d'ora in poi denominata "Soggetto promotore", rappresentata dalla Prof.ssa Cristina Cabras, coordinatrice del Consiglio delle classi L-24 e LM-51, in qualità di delegata dal Magnifico Rettore

E

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 4 dell'Ogliastra, d'ora innanzi denominato "soggetto ospitante", con sede Legale in Via Piscinas n. 5, 08045, Lanusei – P. IVA 01620420917, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Andrea Marras, domiciliato per la sua carica in Via Piscinas

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 1 del D.l. n. 567 del 20 giugno 2022 coloro che hanno conseguito o che conseguono la laurea magistrale in Psicologia in base ai previgenti ordinamenti didattici non abilitanti acquisiscono l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo previo superamento di un tirocinio pratico-valutativo e di una prova pratica valutativa,
- ai sensi del D.P.R. n. 328 del 5.06.2001 sono ammessi all'Esame di Stato per l'Abilitazione alla Professione di Psicologo sezione B i possessori di laurea triennale classe 34 (ordinamento D.M. 509/99) e di laurea triennale in Scienze e Tecniche Psicologiche classe L 24 (ordinamento D.M. 270/2004), e previo compimento del tirocinio pratico;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 Tirocinio Pratico Valutativo

Ai sensi del D.l. n. 567 del 20 giugno 2022, il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti laureati in Psicologia (laurea quinquennale in Psicologia, laurea specialistica classe 58/S, laurea magistrale classe LM-51) per lo svolgimento del Tirocinio Pratico Valutativo (TPV) necessario per acquisire l'abilitazione all'esercizio della professione di psicologo.

Il suddetto tirocinio, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della L. n. 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro. Tutta l'attività svolta dal tirocinante è seguita e verificata da uno/a psicologo/a che ricopre le funzioni di tutor supervisore designato dal soggetto ospitante e iscritto alla Sez. A dell'Albo Professionale da almeno **3 anni**.

Il soggetto ospitante prende atto che, ai sensi del D.l. n. 567/2022, il TPV, della durata complessiva di **750 ore**, può essere suddiviso in due periodi da 375 ore ciascuno. Ai sensi del D.l. n. 567/2022 in particolare il TPV dovrà prevedere:

- a) attività, svolte individualmente o in piccoli gruppi, finalizzate all'apprendimento di metodi, strumenti e procedure relativi ai contesti applicativi della psicologia;
- b) esperienze pratiche, laboratori, simulazioni, role playing, stesura di progetti, svolti individualmente o in piccoli gruppi, concernenti strumenti, metodi e procedure, finalizzati allo sviluppo delle conoscenze necessarie ad operare nei contesti in cui intervengono gli psicologi.

Al termine del tirocinio sarà compito del tirocinante trasmettere all'Ufficio competente il libretto personale e le relazioni sulle attività svolte, controfirmate e timbrate dal tutor. Per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo contenente: il nominativo del tirocinante, il nominativo del tutor, il periodo di svolgimento del tirocinio, obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, le sedi precise dove si svolge il tirocinio, gli obblighi del tirocinante.



Ai fini della valutazione delle attività di TPV, il tutor compila un libretto nel quale esprime un giudizio sulle competenze dello studente relative al "saper fare e al saper essere psicologo". Tali competenze consistono nell'applicare le conoscenze psicologiche necessarie alla pratica professionale nonché nel dimostrare la capacità di risolvere problemi tipici della professione e questioni di etica e deontologia professionale. Con la compilazione del libretto, il tutor rilascia una formale attestazione della frequenza, unitamente alla valutazione delle competenze mostrate dal tirocinante. Il TPV è, infatti, superato mediante il conseguimento di un giudizio d'idoneità.

Art. 2 Tirocinio per laureati in Scienze e Tecniche Psicologiche classi 34 e L24

Ai sensi del D.P.R. n. 328 del 5.06.2001, il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le proprie strutture soggetti laureati in Scienze e Tecniche Psicologiche (classe 34 e classe L24) per lo svolgimento del Tirocinio obbligatorio post lauream necessario per sostenere l'Esame di Stato.

Il suddetto tirocinio, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della L. n. 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro. Tutta l'attività svolta dal tirocinante è seguita e verificata da uno/a psicologo/a che ricopre le funzioni di tutor supervisore designato dal soggetto ospitante e iscritto alla Sez. A dell'Albo Professionale da almeno **3 anni** che svolga la propria attività, presso la struttura convenzionata, con regolare contratto di lavoro, per almeno 20 ore settimanali.

Il soggetto ospitante prende atto che la durata del tirocinio, da svolgersi dopo il conseguimento della laurea, per le lauree triennali è così articolata:

- **Classe 34:** durata di 250 ore per i laureati presso l'Università degli Studi di Cagliari da svolgersi in minimo tre mesi e durata di 500 ore per i laureati presso altri atenei da svolgere in un semestre;
- **Classe L 24:** durata di un semestre pari a 500 ore da svolgere a partire dal 15 marzo o dal 15 settembre di ogni anno.

Art. 3

Le parti convengono che il soggetto ospitante può decidere in piena autonomia le modalità di selezione e il numero dei tirocinanti da accogliere ogni anno.

Art. 4

Il soggetto promotore assicura i tirocinanti contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare tempestivamente l'evento al soggetto promotore.

Art. 5

Il Soggetto promotore, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nomina il soggetto ospitante "Responsabile del trattamento" dei dati personali trattati a seguito ed in virtù dell'esecuzione della presente convenzione. Gli obblighi connessi alle operazioni di trattamento dei dati sono riportati nell'Atto di nomina a cui si rinvia.

Art. 6

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata triennale ed è tacitamente rinnovata salvo disdetta effettuata mediante comunicazione in forma scritta con almeno 30 giorni di preavviso. Nell'ipotesi di recesso, i tirocinanti che abbiano già avviato il tirocinio lo concluderanno in ogni caso nella stessa struttura.

Art. 7

La presente convenzione è soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 2, c.1 del D.P.R. n. 642/1972. Le parti sono obbligate in solido per il pagamento dell'imposta e delle eventuali sanzioni amministrative. L'imposta di bollo verrà assolta in modo virtuale dall'Università degli Studi di Cagliari, che accetta di accollarsi per intero l'onere del pagamento, ai sensi dell'art. 15 del DPR 642/1972, come da autorizzazione prot. n. 71777 del 11/05/2011,



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Direzione per la Didattica e l'Orientamento
Dirigente: Dott.ssa Giuseppa Locci



rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Cagliari – Ufficio Territoriale di Cagliari 1.

La convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 4 della tariffa parte seconda allegata al D.P.R. n. 131/1986. In caso di registrazione volontaria questa avverrà con spese a carico della parte richiedente.

Cagliari _____

Firma per l'Università degli Studi di Cagliari - Delegata del Magnifico Rettore - Prof.ssa Cristina Cabras

.....

Timbro Università

Firma per accettazione del Soggetto ospitante

.....

Timbro Soggetto ospitante



**ATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO
(UE) 2016/679 DA PARTE DI**

l'Università degli Studi di Cagliari (di seguito, Università), in qualità di Titolare del trattamento, con sede legale in Via Università n. 40, 09124, Cagliari, Cod. Fisc. 80019600925, Partita IVA 00443370929, nella persona della Prof.ssa Cristina Cabras, in qualità di delegata del Magnifico Rettore, la quale dichiara di essere munita di tutti i necessari poteri per la sottoscrizione del presente atto

NEI CONFRONTI DI

L'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 4 dell'Ogliastra con sede Legale in Via Piscinas n. 5, 08045, Lanusei – P. IVA 01620420917, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Andrea Marras, domiciliato per la sua carica in Via Piscinas (di seguito Responsabile)

premessi che

- la società/l'ente ASL n. 4 Ogliastra in virtù della Convenzione sottoscritta per lo svolgimento del tirocinio pratico post lauream per l'ammissione all'esame di stato per l'abilitazione alla professione di psicologo, accoglie presso le proprie strutture laureati in Psicologia;
- la società/l'ente, in virtù della suddetta Convenzione, tratta dati personali rispetto ai quali l'Università è Titolare del trattamento;
- l'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, Regolamento), prevede che, qualora un trattamento debba essere effettuato per conto di un titolare del trattamento, quest'ultimo ricorra unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato;
- la società/l'ente sovrintende, direttamente tramite proprio personale autorizzato e con autonomia operativa, alle operazioni di trattamento dei dati personali connesse alle attività dedotte nella Convenzione ed è dotata dell'esperienza, affidabilità e capacità atte a garantire, quale "Responsabile del trattamento", il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali

Tutto ciò premesso

il Titolare e il Responsabile stipulano e convengono quanto segue

Articolo 1 - Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di nomina.

Articolo 2 - L'Università, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento nomina l'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 4 dell'Ogliastra con sede Legale in Via Piscinas n. 5, 08045, Lanusei "Responsabile del trattamento" (d'ora innanzi: "Responsabile") dei dati personali, trattati per dare esecuzione alla Convenzione richiamata in premessa.

Articolo 3 - In particolare, il Responsabile deve adempiere agli obblighi di seguito specificati in base alle seguenti istruzioni:

1. OPERAZIONI DI TRATTAMENTO

Il trattamento dei dati personali sarà limitato alle sole operazioni necessarie all'esecuzione e gestione delle attività oggetto della Convenzione richiamata in premessa. Il compimento di operazioni di trattamento diverse rispetto a quelle sopra indicate dovrà essere previamente autorizzato da parte del Titolare.

Il trattamento di dati personali a cui il Responsabile è autorizzato presenta le caratteristiche di seguito specificate:

- Finalità: gestione dei tirocini obbligatori per l'ammissione all'esame di stato per l'abilitazione alla professione di psicologo.
- Categorie di interessati (così come richiamate sul sito web istituzionale dell'Università - https://www.unica.it/unica/it/utility_privacy.page): Studenti, Dipendenti, Cittadini.
- Tipologia di dati personali trattati: dati comuni (quali, ad esempio: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, codice fiscale, n. telefonico, indirizzo e-mail, etc.).

2. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE



Il Responsabile ha il dovere di compiere quanto necessario per il rispetto del Regolamento, conformandosi, altresì, ai provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali. Il Responsabile del trattamento, in particolare, deve:

- fare in modo che per ciascun trattamento di propria competenza siano sempre rispettati i principi applicabili al trattamento di dati personali, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento;
- trattare i dati personali soltanto su istruzione documentata del Titolare del trattamento, anche in caso di trasferimento di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o la normativa nazionale cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare del trattamento circa tale obbligo giuridico prima del trattamento, a meno che il diritto vieti tale informazione per rilevanti motivi di interesse pubblico;
- imporre obblighi di riservatezza a tutto il personale coinvolto nel trattamento dei dati;
- garantire la sicurezza dei dati personali attuando le misure di sicurezza idonee, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento;
- rispettare le condizioni poste dai paragrafi 2 e 4 dell'articolo 28 del Regolamento per ricorrere a un altro Responsabile del trattamento; in particolare, il Responsabile deve essere autorizzato per iscritto alla nomina di un altro Responsabile da parte del Titolare e l'altro Responsabile successivamente designato deve attenersi agli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto o in altro atto giuridico tra il Titolare e il Responsabile;
- assistere il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al capo III del Regolamento;
- assistere il Titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alle misure di sicurezza, valutazione di impatto e consultazione preventiva di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento, tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del trattamento;
- su scelta del Titolare del trattamento, cancellare o restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o la normativa nazionale preveda la conservazione dei dati;
- mettere a disposizione del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al suddetto articolo 28 del Regolamento e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato. Il Responsabile del trattamento deve informare immediatamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il Regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;
- in ordine ai trattamenti di dati affidati, fornire al Titolare tutte le informazioni necessarie in caso di esercizio del diritto di accesso da parte dell'interessato, previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, al fine di consentire un tempestivo riscontro;
- adottare tutte le misure di sicurezza e gli accorgimenti necessari al fine di garantirne la puntuale attuazione;
- fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire allo stesso di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali;
- compiere tempestivamente quanto necessario per fornire al Titolare le informazioni necessarie per rispondere ad eventuali richieste di accesso ai dati personali da parte dell'interessato;
- compiere tempestivamente quanto necessario per fornire al Titolare le informazioni necessarie per rispondere ad eventuali richieste pervenute dal Garante o dall'Autorità Giudiziaria o, comunque, dalle Forze dell'Ordine;
- in generale, prestare la più ampia e completa collaborazione al Titolare al fine di compiere tutto quanto sia necessario ed opportuno per il corretto espletamento dell'incarico, nel rispetto della normativa vigente;
- assicurarsi che chiunque agisca sotto la sua autorità non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal Titolare del trattamento. Pertanto, con il presente atto, il Titolare autorizza al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento delle attività dedotte nella Convenzione richiamata in premessa;
- individuare, tra i propri collaboratori, i soggetti autorizzati che effettueranno le operazioni di trattamento;
- recepire le istruzioni impartite dal Titolare cui devono attenersi gli autorizzati, ivi comprese le istruzioni contenute nel presente atto, assicurandosi che vengano materialmente consegnate agli stessi o siano già in loro possesso;
- adoperarsi al fine di rendere effettive le suddette istruzioni cui devono attenersi gli autorizzati, curando in particolare il profilo della riservatezza, della sicurezza di accesso e della integrità dei dati e l'osservanza da parte degli autorizzati, nel compimento delle operazioni di trattamento, dei principi di carattere generale che informano la vigente disciplina in materia;



Direzione per la Didattica e l'Orientamento

Dirigente: Dott.ssa Giuseppa Locci

- stabilire le modalità di accesso ai dati e l'organizzazione del lavoro degli autorizzati, avendo cura di adottare preventivamente le misure tecniche e organizzative idonee e impartire le necessarie istruzioni al fine di consentire l'adempimento alle istruzioni di cui alla presente nomina.
- informare tempestivamente il Titolare di ogni violazione della sicurezza che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non autorizzato ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ed a prestare ogni necessaria collaborazione al Titolare in relazione all'adempimento dei propri obblighi di notifica delle suddette violazioni al Garante ai sensi dell'art. 33 del Regolamento o di comunicazione della stessa agli interessati ai sensi dell'art. 34 del Regolamento. La comunicazione dovrà pervenire, agli indirizzi e-mail privacy@unica.it e dpo@unica.it, entro e non oltre ventiquattro ore dalla violazione, quale termine perentorio. La comunicazione conterrà almeno le informazioni circa la natura della violazione dei dati personali, la categoria degli interessati, il contatto presso cui ottenere più informazioni, gli interventi attuati o che si prevede di attuare. Qualora e nella misura in cui non sia possibile fornire le informazioni contestualmente, le informazioni possono essere fornite in fasi successive senza ulteriore ingiustificato ritardo.

Articolo 4 - Qualsiasi modifica al presente atto deve essere formalizzata per iscritto. La presente nomina opera fino alla conclusione delle attività oggetto della Convenzione richiamata in premessa.

Per l'Università degli Studi di Cagliari - Delegata del Magnifico Rettore - Prof.ssa Cristina Cabras

Per il Responsabile del trattamento
